

Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 101 del 21 febbraio 2023

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)

La proposta di legge si compone di 8 articoli di seguito brevemente illustrati.

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 18/2022)

L'articolo 1 modifica l'articolo 4 della l.r. 18/2022 chiarendo chi sono i soggetti che possono esercitare la raccolta dei funghi e coloro che sono invece esonerati dal possesso dal rilascio dell'abilitazione alla raccolta stessa.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 18/2022)

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 5 della l.r. 18/2022 rinominandolo "Abilitazione alla raccolta" e inoltre viene specificato l'ente soggetto al rilascio dell'abilitazione alla raccolta funghi e le modalità per ottenere l'abilitazione alla raccolta stessa. Definisce inoltre il ruolo delle commissioni d'esame e i soggetti che possono organizzare i corsi formativi per la raccolta dei funghi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la Regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 18/2022.

Articolo 3 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 18/2022)

L'articolo 3 sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 18/2022 definendo la tipologia di documentazione da possedere durante la raccolta dei funghi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 18/2022)

L'articolo 4 modifica l'articolo 12 della l.r. 18/2022 in materia di commercializzazione dei funghi freschi spontanei prevedendo il possesso della SCIA da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi della normativa vigente e definisce gli adempimenti per l'esercizio dell'attività di commercializzazione dei funghi spontanei freschi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la Regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 18/2022.

Articolo 5 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 18/2022)

L'articolo 5 modifica il riferimento al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 18/2022 in luogo del riferimento al comma 2.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 6 (Modifica all'articolo 15 della l.r. 18/2022)

L'articolo 6 sostituisce il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 18/2022 nel quale è contenuto solamente l'elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati dei quali è consentita la commercializzazione.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 7 (Invarianza finanziaria)

L'articolo 7 introduce l'articolo sull'invarianza finanziaria, specificando che all'attuazione della questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la Regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 5/2013.

Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo 8 introduce l'articolo sulla dichiarazione di urgenza.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.